

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Articolo 1 Premesse

Il presente regolamento ("Regolamento") si applica a tutte le mediazioni amministrative da Ismed Group s.r.l. ("Organismo" ovvero "Ismed"), Organismo di mediazione iscritto al n. 945 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti, d'intesa con Ismed, possono derogare al Regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

2.1 La domanda di mediazione è inoltrata in forma scritta a Ismed, da una delle parti o congiuntamente dalle parti. Essa, a pena di improcedibilità, deve: - essere compilata utilizzando la modulistica predisposta da Ismed e reperibile sul sito internet o nelle sedi Ismed; - indicare l'organismo Ismed, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto e le ragioni della pretesa; - essere sottoscritta dalla parte richiedente; - essere accompagnata dalla copia di un valido documento d'identità della parte richiedente e dalla ricevuta del pagamento delle spese di avvio.

In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto o mancante dei documenti necessari, Ismed può invitare la parte richiedente a fornire le necessarie integrazioni. In tal caso il termine di cui all'art. 2.3 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, valutate le circostanze generali inerenti alla fattispecie proposta, Ismed ha facoltà di rifiutare l'incarico, dando immediata comunicazione.

2.2 La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione, salva diversa volontà delle parti presenti al procedimento.

2.3 Ismed convoca le parti per il primo incontro di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione. Prima del suddetto incontro, la parte convenuta in mediazione può comunicare la propria adesione al procedimento utilizzando la modulistica recapitata da Ismed all'atto della convocazione. Con l'adesione al procedimento le parti derogano alla competenza territoriale di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs.n.28/2010.

2.4 Le comunicazioni tra Ismed e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Alle parti che hanno aderito al procedimento l'Organismo ha facoltà di inviare le comunicazioni telematicamente. Le parti possono richiedere di ricevere le comunicazioni per il tramite del proprio avvocato assistente. Le indennità di mediazione, di cui all'art. 8, non comprendono le spese per le notificazioni delle comunicazioni alle parti, che saranno rimborsate dalle parti che hanno aderito al procedimento, all'esito dello stesso e nella misura fissa di euro tredici per ciascuna comunicazione o notifica.

2.5 Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato, salvo espressa rinuncia all'assistenza. In tal caso le parti sollevano Ismed e il Mediatore da qualsivoglia responsabilità.

2.6 Fatto salvo quanto contenuto nell'art. 6, la mediazione si svolge nella sede di Ismed o di altro organismo nei casi di cui all'art. 2.7, indicata dalla parte che ha inoltrato la mediazione. Lo svolgimento della mediazione può essere fissato in altro luogo ritenuto idoneo, con il consenso del mediatore e del responsabile dell'Organismo e di tutte le parti aderenti al procedimento. Saranno interamente a carico di queste ultime le spese di trasferta del mediatore e i costi comunque connessi all'uso dei locali.

2.7 Ismed può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.

Articolo 3

3.1 Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore o un collegio di mediatori, rimanendo fisse le indennità di mediazione, tra quelli inseriti nel proprio elenco, secondo la materia oggetto della

mediazione, nel rispetto dei seguenti criteri inderogabili: - specifica competenza professionale desunta dalla tipologia di laurea posseduta; - principale attività lavorativa svolta dal mediatore; - iscrizione a un ordine o collegio professionale afferente alla materia propria del procedimento di mediazione; - particolari qualificazioni tecniche, professionali e scientifiche possedute dal mediatore e desumibili dal proprio curriculum vitae.

Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato da Ismed. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, Ismed può designare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari o, in mancanza, può nominare un consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso del consulente tecnico, che le parti che hanno aderito al procedimento di mediazione sono tenute a sostenere in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo, sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i tribunali. Ismed ha facoltà di revocare o sostituire il mediatore nominato in qualsiasi fase del procedimento, rimanendo fisse le indennità di mediazione. Nei casi di cui all'art. 2.7 Ismed può nominare un mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

Il mediatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'Organismo lo specifico aggiornamento biennale previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. n. 180/2010.

3.2 Il mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, assumendosi l'obbligo di informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di etico adottato da Ismed. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

È fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

3.3 Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore: - qualsiasi relazione di tipo personale e/o professionale in corso con una o più parti; - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o in diretto, in relazione all'esito della mediazione. Il mediatore è escluso da compiti di amministrazione o gestione dell'Organismo.

3.4 Alla data della prima convocazione il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Solo nei procedimenti le cui materie costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale il mediatore svolge un primo incontro informativo all'esito del quale invita le parti personalmente e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento. Per i procedimenti di natura volontaria non è previsto il primo incontro informativo né la manifestazione di volontà rispetto allo svolgimento della procedura di mediazione, essendo già le parti entrate nel merito.

3.5 La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla controversia. Il mediatore favorisce la partecipazione delle parti e si adopera affinché raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può, stabilire rinvii, richiedere alle parti il deposito di documentazione ad integrazione di quanto già presente nel fascicolo di mediazione e tenere incontri congiunti e separati, dei quali non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle

effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. Ismed ha facoltà di tenere alcune fasi del procedimento di mediazione, compresi gli incontri, anche separati, e la sottoscrizione del processo verbale di conclusione, con le modalità previste nell'art. 6. Nessuna verbalizzazione degli incontri interlocutori viene rilasciata alle parti: il Diario con gli appunti del mediatore è riservato e, salvo diverso avviso del mediatore, nessuna copia può essere rilasciata alle parti, neppure se ne fanno richieste. Alle parti che partecipano all'incontro viene rilasciato il Diario dell'incontro con la data dell'incontro successivo. Nei procedimenti di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 il Diario riporta la dichiarazione di prosecuzione oltre il primo incontro informativo, la data del successivo incontro e l'importo da corrispondere a titolo di anticipo sulle spese di mediazione.

3.6 Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Quando l'accordo non è raggiunto o in caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Nel formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 28/2010. L'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti - ovvero ai loro avvocati assistenti su indicazione espressa delle stesse.

3.7 L'accettazione della proposta può avvenire: contestualmente alla sua formulazione; per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento, all'incontro fissato dal mediatore per l'accettazione della proposta. In caso di assenza all'incontro fissato per l'accettazione della proposta, la stessa, nei termini di cui all'art. 11 D.Lgs 28/2010, si ha per rifiutata.

3.8 Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 180/2011 agli incontri di mediazione possono assistere i mediatori a titolo di tirocinio assistito gratuito. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento. Nell'accesso al tirocinio assistito gratuito, Ismed dà precedenza ai mediatori iscritti nel proprio elenco, che siano in regola con la specifica formazione e lo specifico aggiornamento almeno biennale previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. n. 180/2010.

Articolo 4

La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati assistenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il processo verbale di conclusione del procedimento è depositato presso l'Organismo.

In caso di assenza della parte istante ovvero di tutte le parti coinvolte nel procedimento il mediatore non forma alcun processo verbale. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui agli artt. 3.6 e 3.7, nel verbale è contenuto o allo stesso è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati assistenti attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello

stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, a cura delle parti. In caso di mancato accordo o di mancata partecipazione di una delle parti il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta. In tal caso, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali dichiarazioni, atti o proposte rese per iscritto o in forma orale dalle parti. In caso di mancata partecipazione alla mediazione od mancata volontà di procedere allo svolgimento della stessa di una o più parti il mediatore ne dà atto nel processo verbale. Il processo verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione di una delle parti può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato. Da ciascuna parte che ha aderito al procedimento di mediazione, anche se successivamente non vi ha partecipato o vi ha rinunciato, sono dovute in solido le spese di avvio e le spese di mediazione di cui all'art. 8, le spese delle notificazioni delle comunicazioni di cui all'art. 2.4, nonché ogni eventuale ulteriore spesa per attività richieste dalle parti, che devono essere corrisposte per intero prima del rilascio di copia del processo verbale alle parti che lo richiedano.

Articolo 5

Al termine della mediazione le parti compilano e sottoscrivono la Scheda di Valutazione del Servizio.

Articolo 6

6.1 Il servizio di mediazione svolto con modalità telematiche in conferenza telefonica, disciplinato dal presente articolo, integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto da Ismed, rappresentandone una modalità alternativa di fruizione, ai sensi dell'art. 8-bis D.Lgs n. 28/2010, consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di usufruirne.

6.2 Per attivare il procedimento di mediazione con modalità telematiche in conferenza telefonica è sufficiente scaricare dal sito internet di Ismed (www.ismed.it) il modulo di domanda di mediazione, reperibile anche nelle sedi Ismed. Tale modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato a Ismed secondo le modalità nello stesso indicate. Le modalità di utilizzo e le caratteristiche del servizio sono descritte sul sito Ismed.

6.3 Ismed provvede a notificare l'invito al primo incontro fra le parti con le medesime modalità contenute nel presente regolamento. La Segreteria il giorno dell'incontro crea il link per l'accesso alla apposita stanza virtuale di mediazione e lo comunica alle parti agli indirizzi di posta elettronica comunicati al momento del deposito/adesione o successivamente secondo le indicazioni riportate nell'invito all'incontro di mediazione.

6.4 Le parti convenute in mediazione aderiscono alla procedura, devono comunque comunicare in tempo utile l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere il link. Nel corso del procedimento si possono alternare sessioni separate (colloquio riservato tra una parte e il Mediatore) e sessioni congiunte (tra tutte le parti e il Mediatore).

6.5 La mediazione si conclude con la formazione da parte del Mediatore di processo verbale di conclusione del procedimento. Tale processo verbale, che ha le medesime caratteristiche di cui all'art.4, viene inviato alle parti presenti per essere sottoscritto dalle stesse e dai loro avvocati assistenti secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis e con le modalità riportate nella comunicazione di validazione inviata contestualmente al processo verbale di conclusione del procedimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli eventuali avvocati assistenti e dal mediatore in un unico PDF senza apportare alcuna modificazione, correzione e/o integrazione. Le parti riceveranno una comunicazione e-mail contenente il PDF che verrà sottoscritto con firma elettronica qualificata fornita gratuitamente alle parti e ai loro avvocati dall'organismo. Non è possibile sottoscrivere il verbale con proprie firme elettroniche. Il PDF è protetto da una password personale fornita esclusivamente ai presenti dal mediatore durante l'incontro. Nel caso il processo verbale non sia regolarmente sottoscritto il Mediatore dà genericamente atto della mancata

sottoscrizione della parte nelle note del processo verbale definitivamente congiunto. Il processo verbale, congiunto in ogni sua parte da Ismed, è trasmesso in copia conforme alle parti che lo richiedano e che abbiano saldato, ai sensi del Regolamento le indennità di mediazione.

6.6 Rimandi - Per quanto non previsto espressamente nel corrente articolo, la procedura di mediazione per via telematica è svolta parimenti a quella in modalità tradizionale nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 7

7.1 Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate.

Il mediatore, il mediatore ausiliario, il mediatore tirocinante, il consulente tecnico e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni in qualunque modo acquisite durante il procedimento medesimo e non può essere obbligato a riferire notizie e fatti appresi nel corso della mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui: - tutte le parti consentono di derogarvi; - in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; - esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona; - esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

Anche le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni in qualunque modo acquisite durante il procedimento. Ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, inclusi gli avvocati, i consulenti, i delegati e i procuratori delle parti, è tenuta a sottoscrivere prima dell'incontro di mediazione apposita dichiarazione che la vincola all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni in qualunque modo acquisite durante il procedimento.

7.2 Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 7.3 Fermo restando quanto indicato all'art. 7.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'Organismo. L'accesso agli atti è esercitabile dalla parte per mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi alla sede legale dell'Organismo, che provvede al riscontro entro 90 giorni.

7.4 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 8

8.1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

8.2 Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40 per le liti di valore fino a euro 250.000 e di euro 80 per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata in mediazione al momento della

sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

8.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento (allegato A).

8.4 L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma delle allegate tabelle:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. n.28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.

8.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

8.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8.9 Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010.

8.10 Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010.

8.11 Le indennità di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

8.12 Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

8.13 Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma delle tabelle allegate al presente regolamento, sono derogabili.

8.14 Nel caso in cui il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 3, domanda giudiziale, e si concluda all'esito del primo incontro senza avere proceduto con lo svolgimento, nessun compenso è dovuto a titolo di spese di mediazione. Sono in ogni caso dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento le spese di avvio, le spese delle notificazioni delle comunicazioni nella misura indicata nell'art. 2.4, nonché ogni eventuale ulteriore spesa per attività richieste dalle parti. Nei procedimenti di natura volontaria, quando anche una sola delle parti chiamate in mediazione vi partecipi, le spese di avvio e le spese di mediazione sono sempre dovute.

8.15 A pena di inammissibilità, la richiesta di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 e la richiesta di corresponsione delle indennità di mediazione con le modalità descritte nell'art. 8.12 del presente Regolamento devono essere sottoposte per iscritto dalla parte all'Organismo prima dell'avvio della mediazione.

Articolo 9

Le parti si assumono in via esclusiva ogni onere, obbligo, responsabilità e conseguenza riguardo: - all'interruzione della prescrizione e a ogni decadenza di legge; - all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione; - all'individuazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010 come modificato ai sensi della L. n.98/2013; - alla non esistenza della medesima procedura presso altri organismi di mediazione; - alle indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di mediazione; - all'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, anche in riferimento al litisconsorzio necessario; - all'indicazione dei recapiti delle parti a cui inviare le comunicazioni; - alla determinazione del valore della controversia; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia dell'atto di delega (procura) al proprio rappresentante; - alla scelta di effettuare la mediazione con le modalità indicate nell'art. 6; - alle dichiarazioni in merito a alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002; - a ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito della domanda di mediazione alla conclusione della procedura.

Le parti esonerano totalmente e senza alcuna eccezione Ismed e il mediatore incaricato da ogni responsabilità derivante, conseguente o comunque connessa al procedimento di mediazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le parti esonerano totalmente e senza alcuna eccezione Ismed e il mediatore incaricato da ogni responsabilità derivante, conseguente o comunque connessa: - alla rinuncia delle parti all'assistenza dell'avvocato; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia degli atti di delega (procura) prestati dalle parti ai propri rappresentanti; - alla tempestività delle convocazioni e comunicazioni; - al dovere di riservatezza; - al contenuto della proposta di conciliazione, del verbale di conclusione, dell'accordo; - alla omologabilità e alla trascrivibilità del verbale di conciliazione.

In caso di sospensione o cancellazione di Ismed dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono d'ufficio e nel rispetto del presente Regolamento, presso l'organismo con il quale Ismed abbia raggiunto un accordo di reciproca collaborazione, di cui all'art. 2.7. In mancanza, l'organismo è scelto di comune accordo dalle parti entro 15 giorni, ovvero dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010.

Tutti gli importi contenuti nel presente regolamento sono da intendersi I.V.A. esclusa, da applicarsi nella misura in vigore al momento del pagamento.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti e l'Organismo sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Organismo.

Allegato A

Tabella 1

Spese di mediazione per i tentativi volontari di mediazione
Valore della lite - Spesa (I.V.A. esclusa e per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 78;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 156;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 288;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 432;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 720;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.200;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.400;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4.560;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 6.240;
oltre Euro 5.000.000: Euro 11.040.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili.

Tabella 2

Per le mediazioni obbligatorie (di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010) si fa riferimento alla Tabella A allegata al D.M. n. 180/2010, che di seguito si trascrive

Valore della lite - Spesa (I.V.A. esclusa e per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili.